

PROFESSIONI: Consulenti del lavoro - Società tra professionisti - Albo - Iscrizione - Anzianità - Accertamento - Deve farsi riferimento alla data di iscrizione della società e non dei singoli professionisti.

Tar Lazio - Roma, Sez. III, 13 giugno 2022, n. 7718

“[...] in caso di iscrizione all'albo di una società tra professionisti, iscritta in una sezione speciale dell'albo stesso (art. 8, D.M. n. 34/2013 cit.) è la data di iscrizione della società stessa a segnare la decorrenza e conseguentemente l'anzianità di iscrizione.

La società tra professionisti, dunque, è titolare di una iscrizione distinta e separata da quella dei soci che la compongono, poiché costituisce rispetto ad essi un soggetto giuridico autonomo e distinto [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione, la ricorrente Cafasso e figli S.p.A., Società tra professionisti impugna la nota prot. 402/quesiti, del 17.1.2017 con la quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro (infra, Consiglio Nazionale) “comunica che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 12/1979 e dell'art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 l'anzianità di iscrizione del Consulente del Lavoro e della società tra professionisti, in quanto soggetti autonomi e distinti, decorre singolarmente in base alle diverse date di iscrizione all'albo”. La ricorrente chiede che la nota sia annullata “nei sensi in cui in parte motiva”.

1.1. Alla Camera di consiglio del 22 marzo 2017 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.

1.2. Il Consiglio Nazionale si è costituito in resistenza al ricorso depositando memoria difensiva il 17 marzo 2017 con la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di attualità dell'interesse a ricorrere nonché per ulteriori profili, per poi depositare – la ricorrente ha prodotto istanza di prelievo il 24.4.2017 – memoria difensiva il 7 gennaio 2022.

Anche la ricorrente ha prodotto memoria difensiva il 12 gennaio 2022.

Il Consiglio nazionale ha depositato memoria di replica il 18 gennaio 2022.

1.3. Alla pubblica Udienza del 9 febbraio 2022 sulla richiesta di passaggio in decisione del ricorso senza discussione, formulata dalle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza.

2. Premette in fatto la ricorrente che sin dalla sua costituzione, la “Cafasso e figli s.r.l.” ha partecipato a varie procedure di gare in via diretta, indicando come proprio professionista e consulente del lavoro il dott. Cafasso, ma nell'anno 2016, anche a seguito di alcune comunicazioni provenienti dagli organismi di settore nonché delle novità normative introdotte dalla riforma delle Professioni, ai Consulenti del lavoro è stato suggerito di trasformare gli assetti giuridico-societari dei quali si

avvalevano, in particolare a mezzo della costituzione di un nuovo modello societario ovvero quello della Società tra professionisti.

Al che il dott. Cafasso, in data 29 luglio 2016, ha trasformato la società “Cafasso e Figli s.r.l” in una società per azioni tra professionisti, la “La Cafasso e Figli s.p.a. società tra professionisti”, con socio unico nella persona dello stesso Carmine Cafasso. Società che in ossequio alle disposizioni normative in materia, è stata iscritta in data 06/10/2016 nella sezione speciale STP (società tra professionisti) del registro delle imprese di Napoli, nonché nella sezione speciale dell’Albo dei Consulenti del lavoro.

2.1. Con un primo articolato motivo di ricorso, in sintesi, la ricorrente, rubricando violazione di varie norme di legge ed eccesso di potere per varie figure sintomatiche, dopo aver ricordato che l’art.10 della L. 183/2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, come modificata dalla Legge n. 27/2012 di conversione del d.l. 1/2012 delinea i caratteri generali e gli elementi essenziali dell’atto costitutivo delle Società tra professionisti prevedendo anzitutto che *“E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, e che l’incarico professionale benché conferito alla società deve essere comunque espletato dal socio”*; che la prima è soggetto nei confronti del cliente ad obblighi informativi sulla scelta del socio, lamenta:

– che il legare l’anzianità della Società tra professionisti solo alla data storica dell’iscrizione nell’albo speciale dell’Ordine, equivale non solo a negare la natura della STP stessa ma altresì a privarla di qualsiasi utilità pratica;

– che l’unico modo per rendere operativo il nuovo modulo societario è proprio quello di valorizzare l’anzianità del socio professionista, per cui se è vero che l’iscrizione della STP nell’albo speciale dell’Ordine e nella sezione speciale del Registro delle imprese identifica la genesi della STP, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche e non solo, occorre necessariamente tenere conto anche dell’anzianità pregressa del socio.

Deduce che, di conseguenza, è l’Ordine a dover tener conto, nell’ambito dell’iscrizione camerale, non solo della data di nascita della Società ma anche della data di iscrizione del socio professionista nell’Albo tenuto dal Consiglio dell’ordine, poiché solo in tal modo si renderà possibile l’utilizzo concreto della forma societaria.

Per parte ricorrente, dunque, non sarebbe congrua, per il caso della Società Tra Professionisti, la norma dell’art. 8 della legge professionale 11 gennaio 1979, n. 12, secondo cui “la data di iscrizione nell’albo stabilisce l’anzianità”.

2. Con il secondo motivo di ricorso, che può essere trattato congiuntamente al primo per ragioni di economia espositiva svolgendo censure contermini, la ricorrente si duole che la conferma della tesi sostenuta nel primo motivo di ricorso sarebbe provata “anche dal fatto che vi è una impossibilità per la “Cafasso e Figli s.p.a. – società tra professionisti” di fare ricorso all’istituto giuridico dell’avvalimento per il requisito dell’iscrizione all’Albo”, avendo l’avvalimento, nelle procedure ad evidenza pubblica, “la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente, acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può essere utilizzato per acquisire requisiti che sono definibili come intrinsecamente soggettivi.” (Ricorso, pag. 12)

Deduce, infine, che, la giurisprudenza è chiara nel porre un limite all’avvalimento quanto all’idoneità professionale, collegata al dato esperienziale; con la conseguenza che le STP non possono ricorrere al modulo dell’avvalimento per avvantaggiarsi dell’anzianità e del titolo professionale del singolo socio. Il che renderebbe impossibile la partecipazione alle gare pubbliche da parte della STP o alla richiesta di iscrizione in liste professionali come quella afferente della gara indetta dalla Scabec che ha originato il quesito formulato dalla ricorrente. Il tutto integrerebbe una palese violazione dei principi sanciti dalle norme nazionali e europee in tema di libero mercato e della concorrenza.

3. Le riassunte censure non persuadono il Collegio e vanno disattese, urtando contro il dato normativo, formale e fattuale secondo cui le società tra professionisti, costituite nella forma della società per azioni, quale quella ricorrente, costituiscono entità e figure giuridiche dotate di personalità giuridica e di soggettività autonoma, distinta da quella dei soci.

3.1. Pretendere di attribuire alla società tra professionisti, ove costituita, come nella specie, in una data successiva all’iscrizione all’albo nazionale – nella specie quello dei Consulenti del Lavoro, ma il principio è valevole per ogni altro Ordine professionale per il quale sia prevista la possibilità di costituire società tra professionisti – l’anzianità di iscrizione all’albo di cui trattasi posseduta dal socio ad esso iscritto in epoca antecedente, alla stregua, quasi di un “conferimento” di utilitas (si pensi ai conferimenti, di cui agli artt. 2342 ss. nelle società per azioni) equivale infatti a frustrare in ultima analisi la stessa scelta del legislatore di aver consentito la costituzione di società tra professionisti, concepandole quali soggetti distinti rispetto ad essi.

3.2. Nella delineata corretta prospettiva di indagine si inserisce dunque la nota di risposta prot. 402/U Quesiti del 17.1.2017 impugnata la quale – in disparte la non peregrina questione, eccepita dal Consiglio Nazionale, della sua lesività per carenza, in sintesi, di idoneità lesiva – precisa che “ai sensi dell’art. 8 della legge n. 12/1979 e dell’art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 l’anzianità di iscrizione

del Consulente del Lavoro e della società tra professionisti, in quanto soggetti automi e distinti, decorre singolarmente in base alle diverse date di iscrizione all'albo".

Come evidenzia la difesa del Consiglio nazionale, dunque, contrariamente alla tesi di parte ricorrente, la norma della legge professionale secondo cui "la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità" è applicabile sia al caso del professionista individuale, sia a tutti i soggetti a cui l'ordinamento ha via via consentito l'esercizio dell'attività professionale.

3.3. Al riguardo, rimarca il Collegio il disposto dell'art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 a termini del quale *"1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti."*

L'art. 8, co. 2 della L. 1 gennaio 1979, n. 12 stabilisce che *"L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio professionale degli iscritti, la data di iscrizione (...)"*.

3.3.1. Dal combinato disposto delle due riportate norme consegue quindi che in caso di iscrizione all'albo di una società tra professionisti, iscritta in una sezione speciale dell'albo stesso (art. 8, D.M. n. 34/2013 cit.) è la data di iscrizione della società stessa a segnarne la decorrenza e conseguentemente l'anzianità di iscrizione.

La società tra professionisti, dunque, è titolare di una iscrizione distinta e separata da quella dei soci che la compongono, poiché costituisce rispetto ad essi un soggetto giuridico autonomo e distinto.

3.4. La pretesa che innerva il ricorso, ossia il computare l'anzianità della società sulla base di quella dei soci, condurrebbe, invece, proprio alla confusione della società con i soci che la costituiscono e, dunque, alla negazione della distinzione tra la società di professionisti, che come più sopra avvertito è soggetto giuridico ed ente collettivo ente dotato di autonoma personalità giuridica, e i soci che ne formano la compagine.

Obliterare il dato giuridico formale che soci e società sono persone giuridicamente distinte, come denota la difesa del Consiglio Nazionale, infirma in radice le censure della ricorrente.

In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso si profila infondato e va respinto, potendosi pertanto prescindere dalla disamina delle eccezioni di inammissibilità del gravame per carenza di interesse ed ulteriori profili, sollevate dal Consiglio Nazionale resistente.

Le spese seguono la soccombenza sia pur nella contenuta misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Cafasso e figli S.p.a. – Società tra professionisti, a corrispondere al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Luca Biffaro, Referendario

IL SEGRETARIO